Circolare 77/2021
Verona – ottobre 2021

TUTELA PER QUARANTENA, LAVORATORI FRAGILI E MALATTIA CONCLAMATA DA COVID-19

Con il messaggio n. 2842/2021, l'Inps ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle tutele di cui all'articolo 26, D.L. 18/2020, che diverse questioni hanno già determinato con riguardo al riconoscimento delle prestazioni che la norma ha previsto fino a concorrenza dei limiti degli importi stanziati e nell'ambito di durate temporali precise.

Istituto	Anni	Indicazioni Inps
Quarantena articolo 26, comma 1	2020	Per il 2020 sono valide le certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica. L'Istituto ha avviato le attività necessarie ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, prima sospesi per mancanza del provvedimento. Le tutele saranno riconosciute entro i limiti di spesa previsti.
	2021	Il Legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena, perciò l'Inps non potrà riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti al 2021 (quindi con effetti retroattivi).
Lavoratori fragili articolo 26, comma 2	2020	Saranno riconosciute le prestazioni nel limite degli importi stanziati.
	2021	Visto lo specifico stanziamento, la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, perché per tale tutela al momento non sono state previste ulteriori proroghe, se non quella fino al 31 ottobre 2021 delle misure ai fini dello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Malattia conclamata articolo 26, comma 6	2020	L'Inps riconosce la tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.
	2021	

Bonesi | Zancanella

Quindi, la valorizzazione dei periodi nell'estratto conto del lavoratore assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l'anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori fragili), mentre, per l'anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori fragili).

Inoltre, l'Istituto provvede al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, commi 1 e 2, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra richiamati, provvedendo, pertanto, al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.

UniEmens e quarantena

Con nota n. 6709/2021, l'Inps ha, inoltre, risposto a una sollecitazione del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in merito alla rielaborazione degli UniEmens richiesta dall'Inps al fine di conguagliare le indennità di malattia anticipate ai sensi dell'articolo 26, D.L. 18/2020, che non sarà più necessaria.

Con il messaggio n. 3871/2020, l'Istituto aveva, infatti, fornito istruzioni operative in riferimento alle somme anticipate dai datori di lavoro per conto dell'ente, che richiedevano la rielaborazione degli UniEmens già presentati a seguito delle attività di verifica dell'Inps sulle certificazioni di malattia presentate.

A seguito della richiesta ricevuta, che evidenziava anche profili non proprio rispettosi della normativa in materia di *privacy*, l'ente di previdenza ha reso noto con la citata nota di aver individuato una differente soluzione, che non richiede alle aziende la rielaborazione degli UniEmens. È atteso un nuovo apposito messaggio operativo, che integrerà il n. 3871/2020, e con il quale sarà prevista la sola restituzione dell'importo già conguagliato come indennità di malattia con codice causale "E775" e la contestuale valorizzazione dell'importo spettante per quarantena con i codici indicati dal messaggio citato nelle denunce con periodo di competenza da agosto a dicembre 2021.

Quanto, invece, al recupero degli oneri a carico del datore di lavoro previsto dalla norma, ancora nessuna novità.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato

Bonesi | Zancanella